Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Appeal Tribunal di Londra, con ordinanza 28 maggio 1999, nelle cause riunite Baumbast e «R» contro il Secretary of State for the Home Department

IT

(Causa C-413/99)

(2000/C 6/33)

Con ordinanza 28 maggio 1999, pervenuta in cancelleria 28 ottobre 1999, nelle cause riunite Baumbast e «R» contro Secretary of State for the Home Department, l'Immigration Appeal Tribunal di Londra ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1

- a) Se i figli di una persona avente la cittadinanza dell'Unione Europea, che sono anch'essi in possesso di tale cittadinanza e che si sono installati e hanno frequentato la scuola elementare durante il periodo in cui il padre (o il genitore) esercitava il diritto di residenza in qualità di lavoratore nel territorio di un altro Stato membro di cui non è cittadino («lo Stato ospitante») siano leggitimati a risiedere nello Stato ospitante al fine di frequentare corsi d'insegnamento generali ai i sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 (¹).
- b) Se la soluzione della questione precedente muti qualora:
 - (i) i loro genitori siano divorziati;
 - (ii) solo un genitore sia cittadino dell'UE e il detto genitore abbia cessato di essere lavoratore nel territorio di tale Stato ospitante;
 - (iii) i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione Europea;

Quali siano i criteri che le autorità nazionali debbano applicare.

Questione 2

Qualora i figli abbiano il diritto di risiedere in uno Stato ospitante al fine di frequentare corsi d'insegnamento generale ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, se l'obbligo dello Stato ospitante di «incoraggiare ogni sforzo al fine di mettere in grado siffatti figli di seguire tali corsi di studi nelle migliori condizioni possibili» debba essere interpretato nel senso che legittimi il loro primo affidatario, sia esso o no cittadino dell'Unione Europea, a risiedere con loro al fine di facilitare siffatto diritto, nonostante che

- (i) i loro genitori siano divorziati;
- (ii) il padre, che è cittadino dell'UE, cessi di essere un lavoratore nel territorio dello Stato ospitante.

Questioni relative al solo caso Baumbast

Questione 3

- a) Sulla base della fattispecie del signor Baumbast, se egli, in quanto cittadino dell'UE, goda ai sensi dell'art. 18 (ex art. 8a) del Trattato di Roma di un diritto di residenza in un altro Stato membro dell'UE avente effetti diretti, in circostanze in cui egli non goda più del diritto di residenza come lavoratore ai sensi dell'art. 39 (ex art. 48) del Trattato di Roma, e non abbia titolo per chiedere la residenza nello Stato ospitante ai sensi di alcun'altra disposizione di diritto comunitario.
- In caso affermativo, se la di lui moglie e figli godano, di conseguenza, di un diritto derivato di residenza, di lavoro e di altri diritti.
- c) in caso affermativo, se essi godano di tali diritti sulla base degli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1612/68 o ai sensi di qualche altra (e in caso affermativo, quale) disposizione di diritto comunitario.

Questione 4

- a) Ammesso che le questioni precedenti debbano essere risolte in senso sfavorevole al cittadino EU, se i membri della famiglia di detta persona mantengano diritti derivati che essi, in quanto tali membri, hanno originariamente acquisito dopo essersi installati nel Regno Unito con un lavoratore
- b) in caso affermativo quali siano le condizioni da applicare.
- (¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, del 19.10.1968, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) con ordinanza 24 giugno 1999, nella causa Zino Davidoff SA contro A & G Imports Ltd.

(Causa C-414/99)

(2000/C 6/34)

Con ordinanza 24 giugno 1999, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 1999, nella causa Zino Davidoff SA contro A & G Imports Ltd, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

A) Se il consenso del titolare del marchio alla immissione in commercio di prodotti nella Comunità, di cui alla direttiva (¹), sia da interpretare nel senso che comprende il consenso dato esplicitamente o implicitamente e direttamente o indirettamente.

- IT
- B) Se,
 - i) nel caso un titolare abbia consegnato o abbia acconsentito a che fossero consegnati ad un terzo taluni prodotti e i diritti di quest'ultimo di commercializzarli ulteriormente sono determinati dalle norme del contratto in base a cui egli ha acquistato i prodotti
 - ii) nel caso tali norme permettano al venditore di imporre restrizioni sull'ulteriore commercializzazione o uso dei beni da parte dell'acquirente ma prevedano anche che, in mancanza di restrizioni, da parte o per conto del titolare, al diritto dell'acquirente di poter ulteriormente commercializzare i prodotti, il terzo acquista il diritto di commercializzare i prodotti in qualsiasi Stato, compresa la Comunità,

allora, sempre che non siano state imposte effettive restrizioni, ai sensi di queste norme, dirette a limitare il diritto del terzo di commercializzare i beni, la direttiva sia da interpretare nel senso che si debba considerare il titolare come se avesse acconsentito al diritto del terzo così acquisito di commercializzare i beni nella Comunità.

- C) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione sub B), spetti al giudice nazionale determinare se siano state comunque imposte effettive restrizioni al terzo.
- D) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi del titolare per opporsi ad una ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti comprenda ogni azione da parte di un terzo che pregiudichi sostanzialmente il valore, l'attrattiva o l'immagine del marchio o dei prodotti ad esso relativi.
- E) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi facenti capo al titolare per opporsi ad una ulteriore commercializzazione dei suoi beni includano la soppressione o la cancellazione da parte di terzi (in tutto o in parte) di quasiasi contrassegno sui beni , dove tale soppressione o cancellazione non è suscettibile di causare nessun serio o sostanziale danno alla reputazione del marchio o dei relativi prodotti.
- F) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi del titolare per opporsi ad una ulteriore commercializzazione di tali prodotti includano la soppressione o la cancellazione da parte di terzi (in tutto o in parte) dei numeri di codice sequenziali sui prodotti allorquando tale soppressione o cancellazione risulti, rispetto ai relativi prodotti
 - i) come una violazione del codice penale di uno Stato membro (a parte coloro interessati dal marchio) o

ii) come una violazione delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE(²).

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CEE) (GU L 40 del 11.2.1989, pag. 1).

(2) Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (76/768/CEE) (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 29 ottobre 1999

(Causa C-424/99)

(2000/C 6/35)

Il 29 ottobre 1999, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo emanato, né comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire completamente nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE(1), riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.
- 2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Contro l'opinione dell'Austria la Commissione ritiene che gli enti incaricati della gestione del sistema sanitario austriaco (associazione principale degli istituti di previdenza sociale) vadano considerati come autorità statali ai sensi della direttiva e che l'elenco dei farmaci pubblicato dalla suddetta associazione principale ai sensi dell'art. 31, terzo comma, punto 12 in combinato disposto con l'art. 133, secondo comma, della legge sulla previdenza sociale pubblica (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, «ASVG») rappresenti un elenco positivo ai sensi dell'art. 6 della direttiva 89/105/CEE. Perché sia rimborsato un farmaco che non compare nell'elenco dei farmaci, è